



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BIANCONI, Mario FERRARA, BARANI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, Giovanni MAURO, NACCARATO, SCAVONE, CONTE, FORMIGONI e RIZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2013

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si propongono modifiche alla legge in materia di cittadinanza.

In sostanza, il disegno di legge è volto ad introdurre l'acquisto della cittadinanza italiana secondo il principio dello *ius soli*, sganciandolo dall'elemento volontaristico, anticipandone l'operatività.

La nuova lettera *a*) del comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, prevede l'acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte di chi sia nato nel territorio italiano, al compimento del sedicesimo anno di età. Unica condizione prevista per l'acquisto è il fatto di aver risieduto sempre in Italia, senza soluzione di continuità.

Si richiede dunque il duplice e congiunto possesso del requisito dell'età e della residenza.

Da una parte (requisito età), si vuole evitare che il semplice fatto di nascere in Italia possa comportare automaticamente l'acquisto della cittadinanza (ipotesi di *ius soli* puro, che non è previsto in alcun paese europeo); ipotesi che determinerebbe grossi problemi di gestione per i nuovi, e si presume consistenti, arrivi di stranieri clandestini in Italia, con l'unico obiettivo di far conseguire la cittadinanza ai propri figli.

Non si dimentichi che la sorte dei minori stranieri è già ora legata a quella del loro nucleo familiare. Se uno dei genitori del minore è stabile e integrato in Italia da almeno un decennio, la cittadinanza italiana è acquisibile da parte sua in ogni momento e conseguentemente il figlio di padre o madre cittadini è cittadino a sua volta per nascita.

Se viceversa il nucleo familiare, pur risiedendo da molto tempo in Italia, non ritiene di voler chiedere la cittadinanza, con la

nuova proposta, il minore nato in Italia potrà acquisirla automaticamente al sedicesimo anno di età.

Non avrebbe molto senso riconoscerla «prima» al minore nato in Italia, sia per il fatto che il minore non sarebbe ancora in grado di esercitare i diritti che gli darebbe la cittadinanza, sia per il fatto che il suo nucleo familiare, pur integrato, non ha ritenuto di chiedere la cittadinanza e ciò potrebbe determinare problemi di coordinamento tra diverse cittadinanze di chi appartenga al medesimo nucleo familiare.

La scelta del compimento del sedicesimo anno di età è connessa al fatto che, in ogni caso, i minori godono sempre - ovviamente - di tutti gli stessi diritti e servizi essenziali dei minori italiani e - come detto - non potrebbero comunque esercitare i diritti della cittadinanza (*in primis* il diritto di elettorato).

Invece, essere italiani al sedicesimo anno di età potrebbe comportare benefici in relazione allo svolgimento di attività lavorative in Italia (concorsi pubblici o svolgimento del servizio militare).

Al contrario, far acquisire prima la cittadinanza italiana in applicazione del principio dello *ius soli*, comporterebbe grossi problemi, specie se il nucleo familiare non è stabile o è da poco tempo in Italia.

Se i genitori non hanno il permesso di soggiorno o hanno perso i requisiti per mantenerlo, potrebbe verificarsi l'ipotesi di una possibile divisione della famiglia, con l'allontanamento dei genitori del minore ormai italiano. Oppure dovrebbe riconoscersi automaticamente il permesso di soggiorno anche ai genitori del minore italiano, in virtù del principio di unità del nucleo familiare, pur

in mancanza dei requisiti minimi per poter vivere, lavorare e mantenersi, con tutto ciò che ne consegue.

Ciò tra l'altro alimenterebbe - come detto - la speranza di venire in Italia al solo scopo di far nascere il proprio figlio per poi acquisire il permesso di soggiorno. Dall'altra parte (requisito della residenza), si vuole evitare che la cittadinanza italiana venga acquisita automaticamente dal minore sedicenne, senza che il proprio nucleo familiare (e quindi lui stesso) sia vissuto continuamente e sia integrato in Italia; si avrebbero casi di minori nati in Italia ma non più ivi residenti da tempo.

La nuova lettera *b*) del comma 2 della legge n. 91 del 1992 prevede un acquisto non automatico della cittadinanza italiana da parte di chi sia nato nel territorio italiano

ma non abbia ivi risieduto in modo continuativo.

In questo caso, occorre la richiesta espressa del maggiorenne nato in Italia e l'unica condizione prevista è che egli sia tornato a risiedere in Italia e, al momento della richiesta, risieda comunque da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.

Si noti che questa fattispecie può essere richiesta sempre dallo straniero nato in Italia, anche dopo il raggiungimento della maggior età, senza termini di tempo, con l'unico limite della previa residenza quinquennale continuativa.

Si prevede per i casi previsti dal novellato articolo 4, comma 2, che i procedimenti amministrativi di concessione, ovvero le dichiarazioni di inammissibilità, siano conclusi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della istanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«2. Lo straniero nato in Italia diviene cittadino:

a) se, al raggiungimento dei sedici anni, abbia risieduto legalmente senza interruzioni nel territorio della Repubblica;

b) se, al raggiungimento della maggiore età, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e, a tale data, risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica».

2. I procedimenti amministrativi di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 della presente legge, sono conclusi dalle amministrazioni competenti entro due mesi dalla data di presentazione della istanza.